



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE**

Prot. N. ____/2015

Frosinone, 3 luglio 2015

Oggetto: convenzione di negoziazione assistita

Il Procuratore della Repubblica

Ritenuta la necessità di integrare il provvedimento in data 28 novembre 2014 in tema di convenzioni di negoziazione assistita trasmesse ai sensi della disposizione di cui all'art. 6 D.L. 12.9.2014 n.132, convertito in legge 10.11.2014 n.162, tenendo conto di quanto emerso nella prima fase applicativa della nuova disposizione nonché degli orientamenti interpretativi in proposito maturati;

ritenuta l'opportunità di richiamare nel presente atto le disposizioni già impartite, allo scopo di delineare una regolamentazione unitaria;

ribadita l'esigenza di prevedere modalità di intervento sollecite, in linea con lo spirito della riforma;

DISPONE

- l'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 D.L. 12.9.2014 n.132, convertito in legge 10.11.2014 n.162, deve essere consegnato in originale, da almeno uno degli avvocati delle parti, alla Segreteria affari civili della Procura della Repubblica di Frosinone sita al piano VI, stanza 611 o 431, Tel. 0775 360440 oppure 0775 360431 (responsabile Sig.ra Anna Maria Lanni – addetto Sig. Gaetano Farenti).

- presso la segreteria affari civili è istituito un apposito registro per l'annotazione degli accordi trasmessi ai sensi della norma citata e dei conseguenti provvedimenti del pubblico ministero;

- gli accordi trasmessi vengono annotati nel predetto registro sulla base di un numero progressivo e portati celermente all'esame del pubblico ministero di turno per gli affari urgenti, al quale competono le valutazioni da compiere ai sensi del citato art.6;

- il pubblico ministero avrà cura di verificare che, ai sensi dell'art.6 citato, l'accordo tra le parti sia sottoscritto da almeno un avvocato per parte, munito di mandato/procura che riporti l'indirizzo PEC del legale; nell'accordo gli avvocati devono dare atto espressamente:

- a) di aver tentato di conciliare le parti;
- b) di averle informate in ordine alla possibilità di esperire la mediazione familiare
- c) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.162/2014 gli avvocati dovranno altresì certificare:

- a) l'autografia delle firme;
- b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;

- il pubblico ministero solleciterà l'avvocato che ha depositato l'accordo a provvedere all'eventuale integrazione dello stesso, ove necessaria;

- la Procura della Repubblica di Frosinone è competente nelle ipotesi in cui nel circondario vi sia l'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero la residenza di uno dei coniugi ovvero ancora nel caso in cui entrambi i coniugi risiedano all'estero (argomentato ex art.706 cpc e art. 4 L. 1/12/1970 n.898);




- il pubblico ministero avrà cura di verificare che l'accordo sia stato trasmesso in tempo ragionevolmente prossimo al suo perfezionamento, allo scopo di non pregiudicare l'attualità del contenuto dell'accordo stesso;
- in mancanza di figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, la verifica demandata al Procuratore della Repubblica concerne la mancanza di irregolarità e si conclude, in caso positivo, con la comunicazione di un nullaosta;
- in presenza di figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, la verifica del Procuratore della Repubblica concerne la rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli e si conclude, in caso positivo, con il rilascio dell'autorizzazione e, in caso negativo, con la trasmissione motivata degli atti al Presidente del Tribunale, entro cinque giorni;
- allo scopo di consentire al pubblico ministero la sollecita valutazione delle condizioni di legge per far luogo ai provvedimenti di competenza (nulla osta ovvero autorizzazione ovvero trasmissione al Presidente del Tribunale) è opportuno che all'accordo sia allegata la documentazione necessaria, a seconda dei casi, a consentire detta valutazione, avuto riguardo soprattutto alla verifica circa la rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli, e dunque, in linea di massima, documentazione relativa al conferimento del mandato/procura agli avvocati, certificato di matrimonio, certificato di nascita dei figli, stato di famiglia dei coniugi, certificato di residenza, eventuali precedenti provvedimenti giudiziari in tema di separazione o divorzio relativi ai coniugi, precedente accordo di separazione raggiunto con negoziazione assistita, accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale di stato civile ed inoltre, nei casi di cui all'art.6, comma 2, secondo periodo, documentazione comprovante la situazione economica dei coniugi, anche attraverso autocertificazioni ai sensi del DPR n.445/2000;
- il pubblico ministero solleciterà l'avvocato che ha depositato l'accordo a provvedere all'eventuale integrazione della documentazione mancante, ove necessaria;
- pur non essendo indicato dalla legge il termine entro il quale deve intervenire il provvedimento del pubblico ministero, le finalità di semplificazione e velocizzazione che sono alla base dell'intervento normativo e l'indicazione di un termine di cinque giorni entro il quale deve avvenire l'eventuale trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale inducono a ritenere opportuno che il provvedimento del pubblico ministero sia emesso al più tardi entro cinque giorni dalla presentazione dell'accordo;
- una volta emesso il provvedimento di competenza, il pubblico ministero di turno per gli affari urgenti provvede a restituire sollecitamente il fascicolo alla segreteria affari civili;
- allo scopo di velocizzare i tempi della procedura, l'avvocato che ha depositato la convenzione avrà cura di verificare presso la segreteria affari civili della Procura l'avvenuta emissione del provvedimento del pubblico ministero e la segreteria provvederà a consegnare all'avvocato, o a persona dallo stesso delegata, l'originale dell'accordo – copia del quale verrà trattenuta presso la segreteria affari civili – e copia autentica del provvedimento del pubblico ministero; in alternativa, la segreteria affari civili provvederà alla trasmissione del provvedimento via PEC;
- nei casi in cui il provvedimento del pubblico ministero venga emesso oltre il termine di cinque giorni dal deposito della convenzione ovvero nel caso in cui il pubblico ministero decida di trasmettere l'accordo al Presidente del Tribunale (art.6, comma 2, terzo periodo) la segreteria affari civili provvederà comunque a comunicare con il mezzo più rapido il provvedimento all'avvocato che ha depositato l'accordo;
- in attesa di eventuali diverse direttive da parte del Ministero della Giustizia, non deve essere richiesto dalla segreteria affari civili il versamento di alcun contributo, mentre per il rilascio di copia conforme devono essere applicati i costi relativi al diritto di autentica, pari ad euro 11,06 da 1 a 4 pagine

Si comunichi ai colleghi, al dirigente amministrativo, al direttore amministrativo, ai funzionari giudiziari e, per opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale di Frosinone, al Procuratore

Generale presso la Corte di Appello di Roma, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, con invito a questi ultimi a divulgare tra gli iscritti il presente provvedimento.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giuseppe de Falco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. de Falco', written over the printed name.